



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEL PUBBLICO

ACQUEDOTTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 27.11.1997

*Pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 15/12/97
senza opposizioni ne' reclami.*

Borgonovo VT, li 31.12.97

A.S.M. - PIACENZA
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

Allegato a del.
CC n. 55 del 27/11/97

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DEL
COMUNE DI BORGONOVO V.T.

CAPITOLO PRIMO

GENERALITÀ'

Art. 1 - Attribuzioni

Il presente Regolamento disciplina la fornitura, l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile negli acquedotti del Comune di BORGONOVO V.T. la cui gestione é affidata all'Azienda Servizi Municipalizzati (chiamata più brevemente A.S.M.), fatta salva la competenza ai fini igienici, oltre quanto attribuito dalle leggi, degli Enti preposti.

CAPITOLO SECONDO

MODALITÀ' TECNICHE ED AMMINISTRATIVE DI ALLACCIAMENTO

Art. 2 - Oggetto

La somministrazione dell'acqua è concessa ai soli fabbricati situati nelle vie già provviste di condotta idrica, previo pagamento di quanto previsto dalle tariffe vigenti.

L'acqua viene normalmente fornita per uso igienico potabile, tuttavia è facoltà dell'A.S.M. di concederla per usi diversi, ognuno dei quali sarà oggetto di separato contratto.

Art. 3 - Titolare del contratto di fornitura

La somministrazione dell'acqua è concessa, di norma, ai proprietari ed agli usufruttuari dei fabbricati, ubicati nelle zone servite dalla rete idrica. Per quanto concerne gli edifici in condominio, la fornitura dell'acqua potabile verrà accordata all'amministratore.

Relativamente agli stabili di proprietà di Società o Enti, la fornitura verrà concessa al legale rappresentante.

Potrà essere concessa anche al locatario purché la domanda sia corredata da regolare nulla osta del proprietario, nelle forme prescritte dall'A.S.M.

Art. 4 - Definizione di fabbricato

Il fabbricato (edificio o stabile), ai fini della sua delimitazione immobiliare, dovrà essere anche opportunamente contraddistinto dalla via civica, numero e/o lettera.

Art. 5 - Norme di fornitura

La somministrazione dell'acqua avviene a contatore e, di norma, mediante la costruzione di una presa per ogni singola unità abitativa. Nei fabbricati formati da più unità immobiliari potranno essere concessi più allacciamenti distinti o più contatori derivanti da un unico tubo di presa.

Nei fabbricati formati da più unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi, ecc.), potrà anche essere concessa una presa singola per l'intero fabbricato o più allacciamenti distinti o più contatori derivanti da un unico tubo di presa per parte delle unità presenti nell'edificio interessato.

In caso di edifici compenetranti ma con diverso ingresso, l'utente dovrà collegare le unità immobiliari, alle diverse prese, tenendo conto del loro ingresso di competenza.

In ogni caso i contatori verranno tutti raggruppati ed installati alla base del fabbricato, nelle immediate vicinanze della proprietà pubblica.

A seguito di espressa richiesta dell'utente potrà pure essere concessa, a insindacabile giudizio dell'Azienda, una sola derivazione per più fabbricati, purché risultino di unico proprietario o costituiti in condominio, non abbiano la loro zona di pertinenza confinante con una sede stradale, dalla quale possano essere alimentati direttamente dal pubblico acquedotto con singolo allacciamento e siano costruiti all'interno di un'area con accesso pedonale comune dalla strada pubblica. In caso di accoglimento della richiesta, la derivazione massima che verrà eseguita, per alimentare più unità immobiliari in edifici diversi, sarà quella corrispondente a max 10 appartamenti o 6 casette unifamiliari.

Art. 6 - Divieto di cessione a terzi

L'utente non può cedere ad altri, a nessun titolo, gratuito o remunerativo, l'acqua ad esso concessa.

Art. 7 - Nulla osta per servitù

Se per servire un fabbricato, non asservibile direttamente da aree pubbliche dotate di tubazione d'acquedotto, si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento dovrà produrre all'A.S.M., la sottoscrizione, da parte del proprietario del terreno, della servitù gratuita, a termini di legge, a favore della stessa, per costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere d'acquedotto da eseguirsi.

Art. 8 - Possibilità di fornitura di acqua potabile

La fornitura di acqua potabile, oltre che ai fabbricati fronteggianti le strade provviste di condotta idrica, potrà essere accordata anche a quelli ubicati in strade

sprovviste di acquedotto, purché i richiedenti sostengano a loro carico il costo della tubazione da posarsi.

Nelle convenzioni stipulate per l'esecuzione di piani d'intervento pubblico e privato, l'Amministrazione comunale dovrà precisare che per l'esecuzione della rete d'acquedotto nonché per i relativi allacciamenti il lottizzante dovrà rivolgersi all'A.S.M..

Art. 9 - Proprietà delle condotte stradali

Le condotte stradali, anche se costruite a carico dell'utente, rimangono di proprietà dell'A.S.M., che potrà disporne insindacabilmente.

Art. 10 - Sospensione della fornitura dell'acqua potabile

La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dall'A.S.M. in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche o igieniche lo richiedessero.

Solo in caso di interruzioni prevedibili, l'Azienda provvederà ad avvertire gli utenti, direttamente o a mezzo di pubblico avviso.

Per le utenze che, per loro natura, richiedano la continuità del servizio, l'utente dovrà provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

In nessuno dei casi sopra citati gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Art. 11 - Durata della fornitura accordata

La fornitura dell'acqua potabile ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita l'opera di derivazione e si rinnova poi tacitamente ogni anno, salvo disdetta di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza; disdetta da comunicarsi con raccomandata o mediante la sottoscrizione di apposito modulo presso gli sportelli dell'Azienda.

Art. 12 - Obbligo di pagamento

L'obbligo di provvedere ai pagamenti per canoni, noli, corrispettivi per acqua e quant'altro eseguito per conto dell'utente, dall'A.S.M., inizia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 13 - Pagamento

Il pagamento dei consumi di acqua, del nolo del contatore, del canone per concessioni di bocche antincendio, delle altre somme indicate nella domanda di abbonamento e di ogni altra somma riconosciuta a carico dell'utente, si effettua presso gli sportelli dell'Azienda, o chi per essa, in rate semestrali, secondo la scadenza fissata nella fattura, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'A.S.M.

In difetto di pagamento dopo la scadenza indicata sulla bolletta, l'abbonato dovrà versare all'Azienda una indennità di mora pari al 6 % dell'importo della stessa.

Continuando la mora al pagamento, oltre i 40 giorni da detto termine di tolleranza, l'Azienda potrà sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura dell'acqua, senza che tale sospensione possa pregiudicare in alcun modo i pagamenti dovuti sino alla fine del contratto.

La fornitura non verrà riattivata se l'abbonato non avrà pagato, oltre gli arretrati, tutte le spese incontrate dall'Azienda, a tale effetto.

Gli eventuali reclami non danno diritto a differire il pagamento.

Art. 14 - Tariffe

I canoni per consumo d'acqua potabile vengono annualmente proposti, in base al preventivo di gestione del Servizio, dall'Azienda agli Enti preposti ed applicati con la decorrenza prevista nella domanda.

Art. 15 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, con conseguenti errori di lettura, il consumo semestrale verrà commisurato, al consumo del semestre precedente a quello della constatazione dell'errore, se questi avviene nel

primo anno di fornitura, nella stessa misura del semestre corrispondente dell'anno precedente, se l'errore si determina negli anni successivi.

Art. 16 - Pagamento in caso di cessazione dell'utenza

Se la domanda di disdetta o cessazione da parte dell'utente cade nel primo semestre dell'anno in corso, lo stesso è comunque tenuto al pagamento dei consumi in abbonamento, oltre agli eventuali ulteriori consumi.

Analogamente, se la domanda di disdetta da parte dell'utente, cade nel secondo semestre dell'anno.

Art. 17 - Limiti della fornitura dell'acqua

La pressione di somministrazione dell'acqua alle utenze sarà quella compatibile con le condizioni di esercizio della rete idrica.

E' riservato altresì all'A.S.M. il diritto di vincolare la fornitura dell'acqua ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento; condizioni consigliate da considerazioni relative alla gestione del servizio di pubblico interesse e che saranno precisate in contratto.

Art. 18 - Domanda di allacciamento e preventivo di spesa

La domanda di allacciamento dovrà essere debitamente compilata dal richiedente su moduli predisposti e rilasciati dagli sportelli Aziendali corredandola con l'autorizzazione edilizia e relativi disegni in copia conforme, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione, oppure con i disegni catastali per le costruzioni esistenti, nonché con ogni altro documento previsto dal presente Regolamento o ritenuto utile dall'Azienda ai fini contrattuali.

In caso di accettazione della domanda, al richiedente verrà comunicato il preventivo di spesa per il lavoro, il cui importo dovrà essere versato alla sottoscrizione della domanda di abbonamento e, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori stessi.

Art. 19 - Domanda di abbonamento

La domanda di abbonamento dell'acqua potabile deve essere dall'utente debitamente sottoscritta, compilando i moduli predisposti dall'A.S.M., con apposizione del bollo vigente.

Indipendentemente dall'esplicita dichiarazione prevista nel contesto della domanda di abbonamento, la sottoscrizione della stessa, comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve, di esse e di quelle che dovranno essere in seguito emanate in materia.

Art. 20 - Cessazione e modificazione della fornitura

Nel caso che l'utente intenda cessare o modificare la somministrazione dell'acqua potabile, dovrà darne avviso scritto o sottoscrivere apposito modulo presso gli sportelli dell'Azienda.

Art. 21 - Trapasso della domanda di abbonamento

Gli abbonamenti non potranno mai intendersi risolti per il fatto che il fabbricato servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario.

L'utente abbonato ed i suoi aventi causa, rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario od usufruttuario non assuma l'abbonamento a proprio nome.

In tal caso, tanto l'utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno dare partecipazione scritta all'Azienda e l'abbonato subentrante dovrà stipulare un nuovo, regolare contratto di fornitura.

Anche in caso di trapasso di fornitura vale quanto detto dall'art. 18 in merito alla domanda disdetta.

Sono a carico del nuovo abbonato, invece, tutte le spese relative alla domanda di abbonamento e cioè tasse, bolli, diritti, ecc., nessuna esclusa ed eccettuata.

Non sono ammessi casi di cessione di contratto.

Art. 22 - Deposito cauzionale

L'utente, all'atto della sottoscrizione della domanda di abbonamento, deve versare un deposito cauzionale, senza pretese di interesse, fissato di anno in anno dall'A.S.M., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con riferimento al consumo medio annuo.

La cauzione verrà restituita interamente in caso di cessazione o trapasso dell'utenza, purché non sussistano liti o pendenze in corso tra l'utente e l'A.S.M.

CAPITOLO III

OPERE DI PRESA E DI DERIVAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 23 - Definizione di presa

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, valvola compresa.

Viene invece definito "gruppo di alimentazione", il complesso formato dal contatore, valvola di arresto e relativa raccorderia.

Art. 24 - Proprietà della presa

La presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posta su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà dell'A.S.M., rinunciando l'utente, pur sostenendo le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 25 - Risoluzione della presa

Quando una fornitura di acqua potabile venga dichiarata, alla sua scadenza, cessata, l'A.S.M. provvederà, a spese dell'utente, alla rimozione della relativa intercettazione, posta sulla tubazione stradale.

A richiesta dell'utente e a sue spese, l'Azienda potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.

Art. 26 - Manomissione della presa

E' assolutamente vietato all'utente manomettere, eseguire o far eseguire, modificazioni, riparazioni ecc. alle apparecchiature, tubazioni od altri accessori costituenti la presa di alimentazione.

Art. 27 - Responsabilità della presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene all'A.S.M. e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo ecc. di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce.

Pertanto, egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.

Qualora si verificassero, questi od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla parte di presa, posta in proprietà privata, l'utente dovrà darne

immediatamente avviso all'A.S.M. per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se ad esso imputabili.

La manutenzione dei pozzetti e delle opere murarie in genere, ubicate nelle proprietà private, sono a carico dell'utente.

Art. 28 - Esecuzione della presa

Tutte le opere di presa a partire dalla rete di distribuzione e sino alla valvola di arresto, installata dopo il contatore, saranno eseguite, compresi gli scavi i ripristini e le opere murarie in genere, cura dall'A.S.M e a spese dell'utente.

Art. 29 - Manutenzione della presa

Le opere di manutenzione della presa saranno eseguite esclusivamente a cura dell'A.S.M., sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali dalla stessa stabiliti e saranno poste a carico:

- dell'Azienda quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto o sul muro frontale interno del fabbricato, nel punto di immissione della presa nel locale cantinato);
- dell'utente, in caso di locazione diversa del contatore. In questa circostanza all'utente verranno però addebitati solamente gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura, rimarranno sempre a carico dell'A.S.M. i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.

Art. 30 - Costruzione ed uso della presa

All'origine di ogni presa, in idoneo pozzetto stradale, verrà installata una valvola di intercettazione. All'utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare, con qualsiasi mezzo, detta valvola.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, l'A.S.M. collocherà una valvola di arresto, che l'utente potrà manovrare per le proprie necessità.

Il contatore verrà collocato di norma all'interno della proprietà privata, nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica, nella posizione che l'Azienda riterrà più opportuna e conveniente.

I contatori dovranno sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dalla eccessiva temperatura, pioggia od altre condizioni.

Su ogni contatore, il titolare dell'utenza dovrà provvedere a collocare e mantenere sempre leggibile un talloncino di riconoscimento con indicato il nome dell'utilizzatore ed il piano a cui è posta l'unità immobiliare alimentata. Ciò al fine di

un corretto utilizzo del contatore e relativi accessori sia da parte dell'A.S.M. che dell'utilizzatore stesso.

L'utente dovrà, sempre garantire agli incaricati dell'Azienda, libero accesso al posto dove verranno collocati i gruppi di alimentazione.

Art. 31 - Spostamento e rimozione del contatore

Quando l'A.S.M. ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche, letture, od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento, con preavviso all'utente, quando vi sia necessità ed urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Art. 32 - Spostamento o suddivisione della presa

Lo spostamento della presa può essere richiesto dall'utente, per propria necessità, oppure essere imposto dall'Azienda, nel caso in cui il luogo in cui si trova la presa, o il gruppo di alimentazione, non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce, oppure non siano più rispettate le norme del presente regolamento.

La suddivisione della presa diviene invece obbligatoria qualora, l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, identificati come da art. 4, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita.

Qualora, per la collocazione in posizione regolamentare delle nuove derivazioni, fosse necessario l'ampliamento del pubblico acquedotto, le spese conseguenti saranno poste a carico del richiedente.

Art. 33 - Diametro della presa

Il diametro della presa, del contatore e delle tubazioni sono stabiliti dall'A.S.M., a suo esclusivo giudizio; tuttavia essi sono, in ogni caso, subordinati al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio in generale.

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse inidoneo, sia insufficiente che eccessivo, l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere alla sostituzione dello stesso o degli accessori costituenti il gruppo di alimentazione con componenti di dimensioni più idonee.

Detti lavori saranno a carico dell'utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso, suo incaricato o avente causa.

Art. 34 - Modifiche alla presa

E' comunque facoltà dell'A.S.M. di apportare, in ogni momento, modifiche all'opera di presa, dando di ciò preavviso all'utente interessato, nel caso dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente o per sua causa, le relative spese sono a carico di questi.

Art. 35 - Impianti interni

L'utente dovrà provvedere a sue cure e spese, e sotto la sua responsabilità, alle opere di diramazione interna a valle della valvola di arresto posta subito dopo il contatore.

All'inizio della diramazione interna, subito dopo la precitata valvola, dovrà essere installato idoneo dispositivo atto ad impedire il riflusso dell'acqua dall'impianto interno alla rete di distribuzione. In fase di prima costruzione della presa detto dispositivo verrà installato dall'A.S.M.

La tubazione interna, che sarà posta subito dopo il gruppo di alimentazione, dovrà essere, fino alla prima derivazione di consistente prelievo, di diametro non inferiore a quello del dispositivo posto a valle della valvola di arresto. Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua potabile previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti.

A tale scopo gli utenti dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'A.S.M. ritenesse necessario impartire nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non dovranno esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee, nonché di acque provenienti da altri allacciamenti derivati dalla rete di acquedotto. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte, con rubinetti a galleggiante.

Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, dovrà impedire qualunque tipo di connessione meccanica fra gli impianti interni diversamente forniti.

Per tutte le opere di diramazione interna e loro accessori, dopo il gruppo di alimentazione, l'utente può usare il tipo e la qualità di materiale di suo gradimento, purché tali prodotti siano tecnicamente idonei, innocui e non disciolgano sostanze nocive nell'acqua.

L'utente risponderà per ogni danno procurato a causa dell'inosservanza delle predette norme.

Art. 36 - Impianti di sollevamento

La pressione di fornitura dell'acqua sarà quella compatibile con l'esercizio della rete, nelle normali condizioni di funzionalità.

Nel caso l'utente abbia la necessità di aumentare la pressione, può installare nell'edificio un impianto di sollevamento privato, con interposizione, fra detto impianto ed il gruppo di alimentazione, di apposito serbatoio a pelo libero.

L'impianto dovrà essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, in caso di guasto delle apparecchiature.

Lo schema funzionale dovrà essere previamente sottoposto all'approvazione dell'Azienda.

Art. 37 - Ispezioni e verifiche

L'A.S.M., può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua potabile nonché ai relativi accessori, anche se interni ai fabbricati.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o chi per esso, a permettere o facilitare tali ispezioni o verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile.

L'utente ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Nel caso di visita agli impianti interni, sarà dato tempestivo preavviso.

Art. 38 - Irregolarità negli impianti privati

Qualora venissero riscontrate negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, l'Azienda può sospendere la fornitura dell'acqua potabile, sino a quando l'utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 39 - Danni e responsabilità

Sono di stretta pertinenza dell'utente, la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nel caso l'eccessiva obsolescenza degli impianti interni pregiudicasse l'intervento in sicurezza al gruppo di alimentazione da parte di addetti dell'Azienda, l'utente, informato di tali condizioni, dovrà provvedere nei tempi assegnati al rifacimento della parte di impianti interni necessari.

L'A.S.M. non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

L'A.S.M. non risponde per danni causati o ampliati da modificazioni eseguite dall'utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni di acqua potabile, dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

Art. 40 - Forniture speciali

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), l'Azienda può consentire l'esecuzione di prese temporanee. Dette alimentazioni verranno concesse sempre secondo le presenti norme di Regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto la sorveglianza delle prescrizioni particolari, dalla Stessa impartite.

L'utente di forniture speciali pagherà, all'atto della domanda di fornitura, le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria, altresì depositerà idonea cauzione a garanzia dei consumi presunti.

Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, verrà emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, contabilizzando per l'acqua la tariffa dell'eccedenza.

Il contratto di fornitura speciale ha scadenza automatica il 31 dicembre dell'anno in cui è stato stipulato e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 41 - Utenze industriali, agricole ecc.

Qualora la potenzialità dell'acquedotto lo consenta, l'Azienda potrà concedere anche acqua per uso industriale, agricolo od altro uso non domestico, sempre

secondo le norme di cui ai precedenti articoli, e sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Azienda ritenesse opportuno impartire.

Anche per tali forniture, l'acqua verrà somministrata a contatore, secondo la tariffa che verrà stabilita di volta in volta.

Nel caso venisse richiesto l'allacciamento all'acquedotto per la sola parte destinata ad uso abitazione, è fatto assoluto divieto di usare l'acqua per usi diversi da quelli concessi, nonché di alimentare altre parti del complesso con destinazione d'uso diversa.

Art. 42 - Norme per le bocche antincendio

Per l'alimentazione di bocche antincendio può essere concessa idonea derivazione per la quale viene stipulato un apposito contratto distinto da quello per la fornitura ad usi igienico-potabile.

Art. 43 - Costruzione della derivazione antincendio

L'Azienda provvederà, con spese a carico dell'utente, alla costruzione di speciale derivazione per l'alimentazione di bocche antincendio.

Il gruppo di alimentazione antincendio, che dovrà essere affiancato a quello ad uso igienico-potabile, sarà dotato di idonea apparecchiatura atta a rilevare eventuali usi impropri della fornitura.

Art. 44 - Dimensionamento della presa antincendio

Ai fini del dimensionamento della derivazione, l'utente dovrà fornire all'A.S.M. le prescrizioni del Comando Provinciale dei VV. FF. nonché lo schema dell'impianto interno, anch'esso approvato dallo stesso Comando e provvedere a comunicare tempestivamente all'Azienda, eventuali modifiche apportate all'impianto stesso.

Art. 45 - Attivazione della presa antincendio

Al momento della richiesta di allacciamento antincendio, l'Azienda fornirà all'utente le prescrizioni relative all'esecuzione degli impianti interni ad uso antincendio.

Prima di attivare la presa, incaricati dell'A.S.M. controlleranno che gli impianti siano stati costruiti secondo le citate norme poiché, in caso contrario, la derivazione verrà attivata parzialmente e cioè sino alla valvola di arresto, posta normalmente all'inizio della proprietà privata, che verrà lasciata chiusa ed opportunamente sigillata.

Detta valvola potrà essere aperta solamente in caso di incendio, e l'utente dovrà dare avviso di ciò all'Azienda, entro 24 ore, per il ripristino dei sigilli.

Quando l'impianto interno risulterà conforme alle prescrizioni, la derivazione verrà attivata nella sua totalità, sigillando aperta la valvola di arresto e ponendo opportuni sigilli anche a tutte le singole bocche da incendio, costituenti l'impianto stesso.

Delle condizioni in cui verrà attivato l'impianto, si redigerà, in contraddittorio con l'utente, apposito verbale nel quale saranno indicati anche la posizione, il diametro ed il numero delle bocche installate.

In caso di assenza dell'utente o suo incaricato si provvederà a trasmettere copia del verbale, tramite il servizio postale.

L'A.S.M. potrà procedere in ogni momento, a mezzo dei suoi addetti, ad ispezioni e verifiche nei luoghi dove sono installate le bocche, l'impianto ed i relativi suggelli, e l'utente non potrà mai, per ragione alcuna, ritardare tali visite od ispezioni.

Nel caso la derivazione d'utenza serva a riempire anche vasche o recipienti non in pressione, le bocche di erogazione dovranno essere con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo di contenimento dei recipienti ricevitori.

L'utente che avesse la necessità di avere nel proprio impianto interno una pressione superiore a quella di consegna potrà installare un impianto di sollevamento debitamente autorizzato dall'Azienda, come già prescritto all'art. 36 per l'uso igienico-potabile.

Nel caso venisse applicato all'impianto interno un attacco per il gruppo motopompa dei VV. FF., l'utente dovrà inserire sul proprio impianto, a monte di qualsiasi derivazione, a partire dal gruppo di alimentazione, un dispositivo antiriflusso con scarico automatico, del tipo approvato dall'Azienda.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso che le condizioni di pressione e portata dell'acqua, al momento dell'utilizzo, non siano quelle di normale esercizio della zona a cui fa capo l'utenza.

Art. 46 - Idranti sottosuolo e soprasuolo

A richiesta dell'utente, potrà essere eseguita l'installazione di un idrante sottosuolo o soprasuolo, da ubicarsi in proprietà privata, di norma in fregio al gruppo di alimentazione ad uso igienico-potabile.

Detto idrante verrà collegato direttamente alla tubazione stradale e potrà essere utilizzato solo in caso di incendio, rompendo i sigilli che verranno posti ai relativi attacchi.

La rottura dei sigilli dovrà essere comunicata entro 24 ore per il successivo ripristino.

Art. 47 - Canoni antincendio

Le derivazioni antincendio sono soggette al pagamento di un canone fisso, oltre l'acqua contabilizzata dal contatore, secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti.

Art. 48 - Indicazioni erronee dei contatori - Verifica funzionamento

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiederne il controllo, previo pagamento di un "importo di verifica".

L'Azienda predisporrà la verifica, tramite idonea apparecchiatura e, qualora il reclamo risultasse fondato, la somma introitata verrà restituita e rettificati i consumi contestati. In caso contrario l'importo per la verifica rimarrà all'Azienda.

Il funzionamento di un contatore sarà ritenuto regolare quando le sue indicazioni si manterranno nei limiti di tolleranza, previsti nella misura del 5 % in più o in meno, rispetto all'effettiva erogazione.

Art. 49 - Manomissione dei sigilli

La manomissione dei sigilli ai contatori, valvole di arresto, bocche da incendio e quant'altro posto in opera dall'A.S.M., comporta, da parte dell'utente, il pagamento delle spese per il ripristino dei sigilli e il risarcimento di eventuale danno.

Allorché la manomissione dei misuratori abbia impedito od alterata la misurazione del consumo effettuato, questo sarà calcolato in base alla media dei consumi precedenti e l'utente corrisponderà l'importo dei consumi di almeno un anno.

L'apertura di una bocca da incendio o di qualsiasi derivazione eseguita sulla rete antincendio, rilevata dalla semplice rottura del suggello speciale, senza il concorso dell'Azienda o chi per essa, darà luogo al pagamento di una indennità, a favore dell'Azienda stessa, pari al quintuplo del canone globale, desunto dall'abbonamento annuo contrattuale, oltre al rimborso delle spese di accertamento e dei relativi oneri. Frattanto avrà luogo la sospensione del relativo servizio, finché ogni cosa sia ricondotta allo stato normale e l'utente abbia corrisposto l'importo delle spese e dei danni determinati dall'A.S.M.

CAPITOLO IV°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50 - Identificazione dei dipendenti

I dipendenti dell'A.S.M. sono muniti di tesserino di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 51 - Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzioni del servizio, ecc. o in genere, per qualsiasi ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Azienda.

Art. 52 - Violazioni alle norme di Regolamento e contrattuali

Quando l'utente non adempie alle obbligazioni derivanti dalla domanda di abbonamento o dal Regolamento, l'A.S.M., senza preavviso può chiedere la risoluzione del contratto, con sospensione del servizio, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto, da parte del personale aziendale e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 53 - Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali, di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle all'Azienda.

Art. 54 - Variazioni al Regolamento

L'A.S.M. si riserva di proporre modifiche al presente Regolamento che dovranno essere approvate dal Comune.

Nel caso il Comune voglia apportare autonome variazioni al Regolamento, le stesse dovranno essere concordate preventivamente con A.S.M..